



Roma, 17 marzo 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 17 MARZO 2017

1. Ricorso A.S.D. PENNE 1920

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00;
- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso all'A.S.D.

Penne 1920 per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S.; inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva, seguito deferimento del Procuratore Federale Aggiunto – seguito gara Fara San Martino/Penne dell'1.5.2016 - nota n. 4702/1203 pf15-16/MS/vdb del 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 37 del 22.12.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Conferma nel resto.

2. Ricorso A.S.D. CICCIANO CALCIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Coppola Paolino, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S.;
- punti 2 di penalizzazione inflitti alla società reclamante, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4365/1162 pf15-16 GT/cg del 24.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

INAMMISSIBILE





3. Ricorso A.S.D. REAL

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 6 inflitta al calc. Stillitano Domenico per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 30, commi 2 e 4 Statuto Federale;

- punti 3 di penalizzazione e ammenda di € 500,00 inflitte alla soc. reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 5696/166 pf16-17 CS/MB/sds del 15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 25.1.2017)

INAMMISSIBILE

4. Ricorso Sig. MICHELINO ROCCO BRUNO (all'epoca dei fatti presidente della società ASD Azzurra Calcio Grotta)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 18 inflitta al reclamante per violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4102/124 pf16-17 AA/ac del 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5:

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso del sig. Michelino Rocco Bruno riducendo la sanzione della inibizione a mesi 10;

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** accoglie parzialmente il ricorso del sig. Raffele Vitiello riducendo la sanzione della inibizione a mesi 9.

5. Ricorso Sig. RAFFAELE VITIELLO (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Azzurra Calcio Grotta)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 16 inflitta al reclamante per violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4102/124 pf16-17 AA/ac del 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale





Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com.
Uff. n. 67 del 12.1.2017)

6. Ricorso A.S.D. VITULA FC

avverso le sanzioni di punti 6 di penalizzazione e ammenda di €600,00 inflitte alla reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota 4860/143 pf16-17 AA/ac/cf del 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

7. Ricorso A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 5 inflitta al sig. Cuciniello Alfredo, Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in rel. artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;

- squalifica per giornate 5 inflitta al calc. Moustakim Zaccaria per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S., in rel. artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;

- squalifica per giornate 3 inflitta al calc. Peluso Alessandro per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S., in rel. artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;

- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Cuciniello Fabio, dirigente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in rel. artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;

- inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Iannaccone Luca, dirigente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in rel. artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;

ACCOLTO e, per l'effetto, risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

- penalizzazione di punti 1 e ammenda di € 500,00 inflitte alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;
seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 5007/120 pf16-17 CS/AA/ac del 10.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it